

COMUNE DI SAGRADO

PROVINCIA DI GORIZIA

Reg. n. _____

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALI DI

PROPRIETA' COMUNALE

L'anno **duemiladiciotto**, addì **tre** del mese di **settembre** nella
Residenza Municipale di Sagrado, via Dante Alighieri n. 19,

TRA

- dr. Paolo Bisanzi, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Titolare di P.O. Area Amministrativa Finanziaria e, pertanto, in nome e
per conto del Comune di Sagrado, via Dante Alighieri n. 19, 34078
Sagrado, C.F. 80002010314, in esecuzione del provvedimento del
Sindaco n. 3 del 22/06/2017, di seguito denominato "Comune";

- sig.ra Andreana Esposito, nata a Castellammare di Stabia (NA) il
07/08/1986 e residente in via Torriani n. 51 a Gorizia, che interviene nel
presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Iside
Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Gorizia, via Roma n.
20, C.F. 01134090313, di seguito denominato "concessionario".

PREMESSO:

- che il Comune di Sagrado è proprietario dei locali adibiti ad Asilo
Nido siti in Sagrado, Via del Poligono n. 1, al N.C.E.U. Foglio 8-9,
part. 139;

- che con determinazione del Titolare di P.O. Area Amministrativa
Finanziaria n. ____ del _____, in esecuzione delle direttive
impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 111 del

27/08/2018, veniva stabilito di concedere l'utilizzo dei locali predetti alla Iside Società Cooperativa Sociale di Gorizia, per il periodo di 1 anno, prorogabile, decorrente dal 03/09/2018, al fine di adibirli ad asilo nido.

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della convenzione e sono qui confermate.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune, come sopra rappresentato, concede al concessionario, come sopra rappresentato, che accetta, il diritto d'uso dei locali dell'immobile di proprietà comunale sito in Sagrado, Via del Poligono n. 1, e relative pertinenze, come meglio individuati nelle planimetrie allegate sub A e B.

ART. 3 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

I locali vengono concessi al fine di destinarli al servizio di asilo nido.

ART. 4 – ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà versare al Comune a titolo di rimborso forfetario la somma di € 1.200,00 (Euro milleduecento) annui, da effettuarsi anche in un'unica soluzione presso la tesoreria comunale.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 1 (uno) prorogabile, decorrente dal 03/09/2018.

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE

Il diritto d'uso non potrà cedersi o essere trasferito a terzi in nessun caso.

ART. 7 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

I contratti di forniture dei servizi (acqua, energia elettrica, gas, ecc.) dovranno essere intestati al concessionario.

Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali e pertinenze fino alla durata della concessione e la tassa rifiuti.

ART. 8 – SPESE A CARICO DEL COMUNE

Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dei locali sono a carico del Comune.

Detti interventi potranno essere effettuati direttamente anche dal concessionario, previa presentazione di apposito preventivo dettagliato che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 9 – DIRITTI DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di utilizzare alcuni spazi dell'immobile concesso in uso in occasione delle consultazioni elettorali, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

Il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali, in particolare il concessionario riconosce idonei ai loro scopi e alle proprie attività i locali concessi.

ART. 11 – USO DEI LOCALI E PERTINENZE

Il concessionario è tenuto a utilizzare i locali concessi in maniera corretta, diligente e conforme alla destinazione d'uso dell'immobile, impegnandosi a curarne la pulizia e l'ordine.

Non provvedendovi i concessionari, la pulizia potrà essere eseguita direttamente dal Comune, con diritto di quest'ultimo di imputare le relative spese agli stessi pretendendone la rifusione.

In nessun modo, inoltre, il concessionario dovrà pregiudicare, impedire o condizionare l'uso dei locali posti al primo piano dell'immobile.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga a consegnare al Comune una relazione quadrimestrale nella quale emergano i costi, i ricavi e le eventuali criticità d'uso.

ART. 13 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione.

ART. 15 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a carico del concessionario.

Ai sensi dell'art. 27bis della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, introdotto dal D.Lgs. 04.12.1997, n. 460, il presente contratto è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo in quanto posto in essere da Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ART. 16 – PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Per IL COMUNE

Dr. Paolo Bisanzi

Per il Concessionario

Sig.ra Andreana Esposito